



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

N. 174

OGGETTO: Discriminazioni nelle assegnazioni degli alloggi di edilizia sociale.

Presentata dal Consigliere regionale:

GRIMALDI MARCO (primo firmatario) 27/01/2020

Presentata in data 27/01/2020

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: Discriminazioni nelle assegnazioni degli alloggi di edilizia sociale.

Premesso che

- l'accesso alle abitazioni di edilizia sociale è regolato in Piemonte dalla l.r. 3/2010 "Norme in materia di edilizia sociale" e dalla l.r. 19 del 17 dicembre 2018, avente a oggetto "disposizioni in materia di edilizia sociale";

rilevato che

- il 14 novembre scorso, l'Assessora alle politiche della famiglia, dei bambini e della casa, al sociale e alle pari opportunità ha indirizzato ai Sindaci dei Comuni piemontesi, ai Presidenti delle ATC del Piemonte, ai Presidenti delle Commissioni Assegnazione Alloggi presso le ATC del Piemonte e al Presidente del Consorzio Intercomunale Torinese una nota nella quale si legge che *"in sede di presentazione della domanda finalizzata all'accesso all'edilizia sociale, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono produrre apposita certificazione o attestazione di non possesso di immobili di proprietà nel Paese d'origine, rilasciata dalla competente autorità dello Stato di nazionalità, nelle forme previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, non essendo sufficiente per tali soggetti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"*;

considerato che

- tale nota appare gravemente discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri residenti in Italia, anche in virtù delle leggi regionali e nazionali in materia;

- all'articolo 106, comma 3, della l.r. 19/2018 si legge che *"i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975, salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente."*;

evidenziato che

- al fine di dirimere la questione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il 21 ottobre scorso il Decreto – previsto dall'articolo 2, comma 1 ter del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 26/2019 – volto a stabilire l'elenco degli Stati dove è "oggettivamente impossibile" procurarsi la certificazione richiesta per i redditi e il patrimonio posseduto nel paese di origine;
- in questo ambito, secondo le informazioni regolarmente raccolte dal Rapporto Doing Business della Banca Mondiale, il Decreto rileva che gli unici Paesi extra-Ue in cui vi è un completo sistema di registrazione formale degli immobili privati sono: Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Hong Kong, Islanda, Kosovo, Kirghizistan, Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, S. Marino, Santa Lucia, Singapore, Svizzera, Taiwan, Regno di Tonga;

tenuto conto che:

- durante la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 160 dello scorso 21 gennaio, l'Assessora al sociale ha confermato che non è intenzione della Giunta applicare le direttive stabilite dal Ministero nell'ambito del reddito di cittadinanza alla materia dell'accesso all'edilizia popolare;

rilevato che

- in generale, limiti troppo restrittivi all'accesso all'edilizia popolare – anche in merito a situazioni di stranieri residenti in Italia – sono stati giudicati incostituzionali dalla Corte Costituzionale – si veda ad esempio Sentenza 106/2018 (ECLI:IT:COST:2018:106) – in quanto contrari all'art. 107, comma 1, Cost.;

- per quanto sopra esposto, l'interpretazione restrittiva confermata dall'Assessora andrebbe certamente incontro ai medesimi rilievi da parte della Corte e, certamente, a una pioggia di ricorsi che paralizzerebbero l'attività e il buon funzionamento dell'accesso all'edilizia popolare, danneggiando tutti gli aventi diritto, senza alcuna distinzione;

INTERROGA

l'Assessore competente per sapere

- dove, nella normativa regionale attuale, sia esplicitato in luogo di comune del territorio nazionale o all'estero, il concetto di paese di origine.

Torino, 27 gennaio 2020